



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO – LA PROCEDURA CORRETTA

PRESUPPOSTI

Le S.r.l. possono essere finanziate dai soci nel rispetto delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 08.11.2016: pertanto, **se lo prevede lo statuto della società**, è possibile la raccolta di risparmio solo presso i soggetti che

- rivestono la qualifica di **socio da almeno 3 mesi**
- detengono una partecipazione pari ad almeno il **2% del capitale sociale** risultante dall'ultimo bilancio approvato

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

LA FORMALIZZAZIONE

Il contratto di finanziamento non richiede però la forma scritta: l'unico caso in cui, effettivamente, le disposizioni civilistiche impongono la forma scritta è rappresentato dalla previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale.

La forma scritta è consigliata in considerazione delle disposizioni fiscali nonché quelle di antiriciclaggio.

- Da un punto di vista fiscale vi è, in assenza di contratto scritto, una presunzione di onerosità del finanziamento
- Da un punto di vista antiriciclaggio relativamente alla circolazione del contante, nel caso in cui i versamenti siano effettuati in contanti e in più tranches, in quanto l'operazione potrebbe essere qualificata come "artificialmente frazionata"

LE FORMA SCRITTA

Si può ricorrere alternativamente a:

- **Scrittura privata di un contratto di finanziamento:** è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 3%
- **Scambio di corrispondenza con data certa:** è prevista solo in caso d'uso, con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro

Stante quanto appena precisato pare quindi evidente la convenienza a ricorrere alla stipula del contratto per corrispondenza (ricordando comunque che l'imposta di registro è dovuta nel caso in cui il contratto sia successivamente richiamato in un altro atto soggetto a registrazione stipulato tra le stesse parti.).

Nello scambio di corrispondenza dovranno essere riportati **tutti gli elementi essenziali** alla base del finanziamento: motivazione, importo, data di erogazione, importo, presenza o meno di interessi, modalità e tempi di restituzione.

LA DELIBERA ASSEMBLEARE

La delibera assembleare di assunzione del finanziamento infruttifero può coadiuvare la procedura, ma **non può essere considerata procedura di per se sostitutiva** dello scambio di corrispondenza predetto.

PROCEDURA DA ATTUARE

Pertanto, l'iter procedurale da attuare è il seguente:

1. Richiesta da parte della società ai soci di finanziamento
2. Risposta da parte dei soci
3. Verbale assemblea